



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**  
**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3499 del 2025, proposto da Comitato Orgoglio Amaranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Ciabattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

U.T.G. - Prefettura di Livorno, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Unione Sportiva Livorno 1915 S.r.l., non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

decreto del Prefetto della Provincia di Livorno prot. N.0105389 del 28 novembre u.s. che dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo, per l'incontro di calcio US Livorno - s.s. Arezzo in programma per il giorno 6 dicembre 2025 presso lo stadio di Livorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- le censure dedotte con il ricorso si sostanziano nel negare la sussistenza di rischi per l'ordine pubblico, attraverso la contestazione della portata e del significato degli episodi accaduti in occasione dei precedenti incontri tra le due squadre, e nel sostenere che pertanto il divieto di vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Arezzo costituirebbe un provvedimento basato su errati presupposti e comunque sproporzionato;

- le limitazioni preventive adottate a tutela dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi dagli organi a ciò specificamente preposti hanno carattere cautelare e costituiscono espressione di ampia discrezionalità, così che la relativa sindacabilità è limitata ai soli profili di evidente illogicità, inidoneità o non necessarietà delle prescrizioni contestate (in termini TAR Umbria, decreto 7 novembre 2025, n. 98 e TAR Sardegna, decreto 5 ottobre 2024, n. 286); illogicità ad esempio riscontrata quando si siano prese in considerazioni conflittualità tra tifoserie diverse da quelle coinvolte nella gara sulla quale l'Autorità interviene (così nel caso di cui a TAR Toscana, decreto 4 aprile 2025, n. 197 o TAR Marche, decreto 4 novembre 2023, n. 261);

- nella specie il Prefetto non solo ha valutato una pregressa conflittualità tra le tifoserie coinvolte, ma ha anche richiamato la coincidenza, lo stesso giorno e nella stessa zona della città di Livorno, di altro rilevante evento pubblico (il giuramento all'Accademia Navale), che richiamerà migliaia di persone, sicché, stante la rilevantissima concentrazione di persone, non appare privo di logica, e comunque non risulta sindacabile nel merito da questo tribunale amministrativo, il giudizio relativo alla sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico evidenziati nel provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari provvisorie.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 4 dicembre 2025.

**Il Presidente  
Riccardo Giani**

IL SEGRETARIO